

R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 ⁽¹⁾.

Approvazione del nuovo testo unico della legge comunale e provinciale (stralcio) ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 marzo 1915, n. 52.

⁽²⁾ L'art. 64, [L. 8 giugno 1990, n. 142](#), riportata al numero A/XXXI, ha così disposto:

«Art. 64. (Abrogazione di norme). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2, sono abrogati:

a) il regolamento approvato con [R.D. 12 febbraio 1911, n. 297](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181;

b) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con [R.D. 4 febbraio 1915, n. 148](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 125, 127, 289 e 290;

c) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con [R.D. 3 marzo 1934, n. 383](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo comma; 19; 20; 23, primo comma; 24; 84; 87, primo comma; 89; 96; da 106 a 110; 140, primo comma; 142, primo comma; 147; 155; 279; e, limitatamente alle funzioni della commissione centrale per la finanza locale previste da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331;

d) il primo comma dell'articolo 6 della [L. 18 marzo 1968, n. 444](#), intendendosi attribuita ai comuni la relativa competenza in materia di edilizia scolastica.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un testo unico di tutte le disposizioni rimaste in vigore in materia di ordinamento degli enti locali».

Peraltro, la citata [legge n. 142/1990](#) è stata abrogata dall'art. 274, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

Successivamente l'art. 28, [L. 3 agosto 1999, n. 265](#) ha disposto l'abrogazione del presente decreto fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 125, 127, 289 che si applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dalla suddetta [legge n. 265 del 1999](#). Vedi, inoltre, l'art. 273, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

TITOLO III

Dell'amministrazione comunale

Capo II

Del Consiglio comunale

123-124. ⁽²⁾.

(2) L'art. 64, [L. 8 giugno 1990, n. 142](#), riportata al numero A/XXXI, ha così disposto:

«Art. 64. (Abrogazione di norme). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2, sono abrogati:

a) il regolamento approvato con [R.D. 12 febbraio 1911, n. 297](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181;

b) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con [R.D. 4 febbraio 1915, n. 148](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 125, 127, 289 e 290;

c) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con [R.D. 3 marzo 1934, n. 383](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo comma; 19; 20; 23, primo comma; 24; 84; 87, primo comma; 89; 96; da 106 a 110; 140, primo comma; 142, primo comma; 147; 155; 279; e, limitatamente alle funzioni della commissione centrale per la finanza locale previste da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331;

d) il primo comma dell'articolo 6 della [L. 18 marzo 1968, n. 444](#), intendendosi attribuita ai comuni la relativa competenza in materia di edilizia scolastica.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un testo unico di tutte le disposizioni rimaste in vigore in materia di ordinamento degli enti locali».

Peraltro, la citata [legge n. 142/1990](#) è stata abrogata dall'art. 274, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

Successivamente l'art. 28, [L. 3 agosto 1999, n. 265](#) ha disposto l'abrogazione del presente decreto fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 125, 127, 289 che si applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dalla suddetta [legge n. 265 del 1999](#). Vedi, inoltre, l'art. 273, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

125. Testo unico, art. 120.

La convocazione dei consiglieri deve esser fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio.

La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima, e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima: ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiegga, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio comunale, deve, sotto la responsabilità del segretario, essere pubblicato nell'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza ⁽²⁾.

⁽²⁾ L'art. 64, [L. 8 giugno 1990, n. 142](#), riportata al numero A/XXXI, ha così disposto:

«Art. 64. (Abrogazione di norme). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2, sono abrogati:

a) il regolamento approvato con [R.D. 12 febbraio 1911, n. 297](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181;

b) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con [R.D. 4 febbraio 1915, n. 148](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 125, 127, 289 e 290;

c) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con [R.D. 3 marzo 1934, n. 383](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo comma; 19; 20; 23, primo comma; 24; 84; 87, primo comma; 89; 96; da 106 a 110; 140, primo comma; 142, primo comma; 147; 155; 279; e, limitatamente alle funzioni della commissione centrale per la finanza locale previste da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331;

d) il primo comma dell'articolo 6 della [L. 18 marzo 1968, n. 444](#), intendendosi attribuita ai comuni la relativa competenza in materia di edilizia scolastica.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un testo unico di tutte le disposizioni rimaste in vigore in materia di ordinamento degli enti locali».

Peraltro, la citata [legge n. 142/1990](#) è stata abrogata dall'art. 274, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

Successivamente l'art. 28, [L. 3 agosto 1999, n. 265](#) ha disposto l'abrogazione del presente decreto fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 125, 127, 289 che si applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dalla suddetta [legge n. 265 del 1999](#). Vedi, inoltre, l'art. 273, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

(2) L'art. 64, [L. 8 giugno 1990, n. 142](#), riportata al numero A/XXXI, ha così disposto:

«Art. 64. (Abrogazione di norme). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2, sono abrogati:

a) il regolamento approvato con [R.D. 12 febbraio 1911, n. 297](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181;

b) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con [R.D. 4 febbraio 1915, n. 148](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 125, 127, 289 e 290;

c) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con [R.D. 3 marzo 1934, n. 383](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo comma; 19; 20; 23, primo comma; 24; 84; 87, primo comma; 89; 96; da 106 a 110; 140, primo comma; 142, primo comma; 147; 155; 279; e, limitatamente alle funzioni della commissione centrale per la finanza locale previste da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331;

d) il primo comma dell'articolo 6 della [L. 18 marzo 1968, n. 444](#), intendendosi attribuita ai comuni la relativa competenza in materia di edilizia scolastica.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un testo unico di tutte le disposizioni rimaste in vigore in materia di ordinamento degli enti locali».

Peraltro, la citata [legge n. 142/1990](#) è stata abrogata dall'art. 274, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

Successivamente l'art. 28, [L. 3 agosto 1999, n. 265](#) ha disposto l'abrogazione del presente decreto fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 125, 127, 289 che si applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dalla suddetta [legge n. 265 del 1999](#). Vedi, inoltre, l'art. 273, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

(giurisprudenza di legittimità)

127. Testo unico, art. 122.

I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune; però, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri.

Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri ⁽²⁾.

(2) L'art. 64, [L. 8 giugno 1990, n. 142](#), riportata al numero A/XXXI, ha così disposto:

«Art. 64. (Abrogazione di norme). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2, sono abrogati:

a) il regolamento approvato con [R.D. 12 febbraio 1911, n. 297](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181;

b) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con [R.D. 4 febbraio 1915, n. 148](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 125, 127, 289 e 290;

c) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con [R.D. 3 marzo 1934, n. 383](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo comma; 19; 20; 23, primo comma; 24; 84; 87, primo comma; 89; 96; da 106 a 110; 140, primo comma; 142, primo comma; 147; 155; 279; e, limitatamente alle funzioni della commissione centrale per la finanza locale previste da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331;

d) il primo comma dell'articolo 6 della [L. 18 marzo 1968, n. 444](#), intendendosi attribuita ai comuni la relativa competenza in materia di edilizia scolastica.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un testo unico di tutte le disposizioni rimaste in vigore in materia di ordinamento degli enti locali».

Peraltro, la citata [legge n. 142/1990](#) è stata abrogata dall'art. 274, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

Successivamente l'art. 28, [L. 3 agosto 1999, n. 265](#) ha disposto l'abrogazione del presente decreto fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 125, 127, 289 che si applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dalla suddetta [legge n. 265 del 1999](#). Vedi, inoltre, l'art. 273, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

128-133. ⁽²⁾.

(2) L'art. 64, [L. 8 giugno 1990, n. 142](#), riportata al numero A/XXXI, ha così disposto:

«Art. 64. (Abrogazione di norme). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2, sono abrogati:

a) il regolamento approvato con [R.D. 12 febbraio 1911, n. 297](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181;

b) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con [R.D. 4 febbraio 1915, n. 148](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 125, 127, 289 e 290;

c) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con [R.D. 3 marzo 1934, n. 383](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo comma; 19; 20; 23, primo comma; 24; 84; 87, primo comma; 89; 96; da 106 a 110; 140, primo comma; 142, primo comma; 147; 155; 279; e, limitatamente alle funzioni della commissione centrale per la finanza locale previste da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331;

d) il primo comma dell'articolo 6 della [L. 18 marzo 1968, n. 444](#), intendendosi attribuita ai comuni la relativa competenza in materia di edilizia scolastica.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un testo unico di tutte le disposizioni rimaste in vigore in materia di ordinamento degli enti locali».

Peraltro, la citata [legge n. 142/1990](#) è stata abrogata dall'art. 274, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

Successivamente l'art. 28, [L. 3 agosto 1999, n. 265](#) ha disposto l'abrogazione del presente decreto fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 125, 127, 289 che si applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dalla suddetta [legge n. 265 del 1999](#). Vedi, inoltre, l'art. 273, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

Capo III

Della Giunta municipale

134-139. ⁽²⁾.

⁽²⁾ L'art. 64, [L. 8 giugno 1990, n. 142](#), riportata al numero A/XXXI, ha così disposto:

«Art. 64. (Abrogazione di norme). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2, sono abrogati:

a) il regolamento approvato con [R.D. 12 febbraio 1911, n. 297](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181;

b) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con [R.D. 4 febbraio 1915, n. 148](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 125, 127, 289 e 290;

c) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con [R.D. 3 marzo 1934, n. 383](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo comma; 19; 20; 23, primo comma; 24; 84; 87, primo comma; 89; 96; da 106 a 110; 140, primo comma; 142, primo comma; 147; 155; 279; e, limitatamente alle funzioni della commissione centrale per la finanza locale previste da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331;

d) il primo comma dell'articolo 6 della [L. 18 marzo 1968, n. 444](#), intendendosi attribuita ai comuni la relativa competenza in materia di edilizia scolastica.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un testo unico di tutte le disposizioni rimaste in vigore in materia di ordinamento degli enti locali».

Peraltro, la citata [legge n. 142/1990](#) è stata abrogata dall'art. 274, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

Successivamente l'art. 28, [L. 3 agosto 1999, n. 265](#) ha disposto l'abrogazione del presente decreto fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 125, 127, 289 che si applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dalla suddetta [legge n. 265 del 1999](#). Vedi, inoltre, l'art. 273, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

(giurisprudenza di legittimità)

140. ⁽²⁾.

(2) L'art. 64, [L. 8 giugno 1990, n. 142](#), riportata al numero A/XXXI, ha così disposto:

«Art. 64. (Abrogazione di norme). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2, sono abrogati:

a) il regolamento approvato con [R.D. 12 febbraio 1911, n. 297](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181;

b) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con [R.D. 4 febbraio 1915, n. 148](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 125, 127, 289 e 290;

c) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con [R.D. 3 marzo 1934, n. 383](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo comma; 19; 20; 23, primo comma; 24; 84; 87, primo comma; 89; 96; da 106 a 110; 140, primo comma; 142, primo comma; 147; 155; 279; e, limitatamente alle funzioni della commissione centrale per la finanza locale previste da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331;

d) il primo comma dell'articolo 6 della [L. 18 marzo 1968, n. 444](#), intendendosi attribuita ai comuni la relativa competenza in materia di edilizia scolastica.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un testo unico di tutte le disposizioni rimaste in vigore in materia di ordinamento degli enti locali».

Peraltro, la citata [legge n. 142/1990](#) è stata abrogata dall'art. 274, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

Successivamente l'art. 28, [L. 3 agosto 1999, n. 265](#) ha disposto l'abrogazione del presente decreto fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 125, 127, 289 che si applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dalla suddetta [legge n. 265 del 1999](#). Vedi, inoltre, l'art. 273, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

141. ⁽²⁾.

(2) L'art. 64, [L. 8 giugno 1990, n. 142](#), riportata al numero A/XXXI, ha così disposto:

«Art. 64. (Abrogazione di norme). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2, sono abrogati:

a) il regolamento approvato con [R.D. 12 febbraio 1911, n. 297](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181;

b) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con [R.D. 4 febbraio 1915, n. 148](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 125, 127, 289 e 290;

c) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con [R.D. 3 marzo 1934, n. 383](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo comma; 19; 20; 23, primo comma; 24; 84; 87, primo comma; 89; 96; da 106 a 110; 140, primo comma; 142, primo comma; 147; 155; 279; e, limitatamente alle funzioni della commissione centrale per la finanza locale previste da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331;

d) il primo comma dell'articolo 6 della [L. 18 marzo 1968, n. 444](#), intendendosi attribuita ai comuni la relativa competenza in materia di edilizia scolastica.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un testo unico di tutte le disposizioni rimaste in vigore in materia di ordinamento degli enti locali».

Peraltro, la citata [legge n. 142/1990](#) è stata abrogata dall'art. 274, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

Successivamente l'art. 28, [L. 3 agosto 1999, n. 265](#) ha disposto l'abrogazione del presente decreto fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 125, 127, 289 che si applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dalla suddetta [legge n. 265 del 1999](#). Vedi, inoltre, l'art. 273, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

Del Sindaco

142-160. ⁽²⁾.

(2) L'art. 64, [L. 8 giugno 1990, n. 142](#), riportata al numero A/XXXI, ha così disposto:

«Art. 64. (Abrogazione di norme). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2, sono abrogati:

a) il regolamento approvato con [R.D. 12 febbraio 1911, n. 297](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181;

b) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con [R.D. 4 febbraio 1915, n. 148](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 125, 127, 289 e 290;

c) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con [R.D. 3 marzo 1934, n. 383](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo comma; 19; 20; 23, primo comma; 24; 84; 87, primo comma; 89; 96; da 106 a 110; 140, primo comma; 142, primo comma; 147; 155; 279; e, limitatamente alle funzioni della commissione centrale per la finanza locale previste da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331;

d) il primo comma dell'articolo 6 della [L. 18 marzo 1968, n. 444](#), intendendosi attribuita ai comuni la relativa competenza in materia di edilizia scolastica.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un testo unico di tutte le disposizioni rimaste in vigore in materia di ordinamento degli enti locali».

Peraltro, la citata [legge n. 142/1990](#) è stata abrogata dall'art. 274, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

Successivamente l'art. 28, [L. 3 agosto 1999, n. 265](#) ha disposto l'abrogazione del presente decreto fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 125, 127, 289 che si applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dalla suddetta [legge n. 265 del 1999](#). Vedi, inoltre, l'art. 273, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

Capo VIII

Disposizioni generali per l'amministrazione comunale

225. ⁽²⁾.

(2) L'art. 64, [L. 8 giugno 1990, n. 142](#), riportata al numero A/XXXI, ha così disposto:

«Art. 64. (Abrogazione di norme). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2, sono abrogati:

a) il regolamento approvato con [R.D. 12 febbraio 1911, n. 297](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181;

b) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con [R.D. 4 febbraio 1915, n. 148](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 125, 127, 289 e 290;

c) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con [R.D. 3 marzo 1934, n. 383](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo comma; 19; 20; 23, primo comma; 24; 84; 87, primo comma; 89; 96; da 106 a 110; 140, primo comma; 142, primo comma; 147; 155; 279; e, limitatamente alle funzioni della commissione centrale per la finanza locale previste da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331;

d) il primo comma dell'articolo 6 della [L. 18 marzo 1968, n. 444](#), intendendosi attribuita ai comuni la relativa competenza in materia di edilizia scolastica.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un testo unico di tutte le disposizioni rimaste in vigore in materia di ordinamento degli enti locali».

Peraltro, la citata [legge n. 142/1990](#) è stata abrogata dall'art. 274, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

Successivamente l'art. 28, [L. 3 agosto 1999, n. 265](#) ha disposto l'abrogazione del presente decreto fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 125, 127, 289 che si applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dalla suddetta [legge n. 265 del 1999](#). Vedi, inoltre, l'art. 273, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

TITOLO IV

Dell'amministrazione provinciale

Capo II

Del Consiglio provinciale

232-245. ⁽²⁾.

(2) L'art. 64, [L. 8 giugno 1990, n. 142](#), riportata al numero A/XXXI, ha così disposto:

«Art. 64. (Abrogazione di norme). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2, sono abrogati:

a) il regolamento approvato con [R.D. 12 febbraio 1911, n. 297](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181;

b) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con [R.D. 4 febbraio 1915, n. 148](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 125, 127, 289 e 290;

c) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con [R.D. 3 marzo 1934, n. 383](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo comma; 19; 20; 23, primo comma; 24; 84; 87, primo comma; 89; 96; da 106 a 110; 140, primo comma; 142, primo comma; 147; 155; 279; e, limitatamente alle funzioni della commissione centrale per la finanza locale previste da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331;

d) il primo comma dell'articolo 6 della [L. 18 marzo 1968, n. 444](#), intendendosi attribuita ai comuni la relativa competenza in materia di edilizia scolastica.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un testo unico di tutte le disposizioni rimaste in vigore in materia di ordinamento degli enti locali».

Peraltro, la citata [legge n. 142/1990](#) è stata abrogata dall'art. 274, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

Successivamente l'art. 28, [L. 3 agosto 1999, n. 265](#) ha disposto l'abrogazione del presente decreto fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 125, 127, 289 che si applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dalla suddetta [legge n. 265 del 1999](#). Vedi, inoltre, l'art. 273, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

Capo III

Della Deputazione provinciale

246-256. ⁽²⁾.

(2) L'art. 64, [L. 8 giugno 1990, n. 142](#), riportata al numero A/XXXI, ha così disposto:

«Art. 64. (Abrogazione di norme). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2, sono abrogati:

a) il regolamento approvato con [R.D. 12 febbraio 1911, n. 297](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181;

b) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con [R.D. 4 febbraio 1915, n. 148](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 125, 127, 289 e 290;

c) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con [R.D. 3 marzo 1934, n. 383](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo comma; 19; 20; 23, primo comma; 24; 84; 87, primo comma; 89; 96; da 106 a 110; 140, primo comma; 142, primo comma; 147; 155; 279; e, limitatamente alle funzioni della commissione centrale per la finanza locale previste da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331;

d) il primo comma dell'articolo 6 della [L. 18 marzo 1968, n. 444](#), intendendosi attribuita ai comuni la relativa competenza in materia di edilizia scolastica.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un testo unico di tutte le disposizioni rimaste in vigore in materia di ordinamento degli enti locali».

Peraltro, la citata [legge n. 142/1990](#) è stata abrogata dall'art. 274, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

Successivamente l'art. 28, [L. 3 agosto 1999, n. 265](#) ha disposto l'abrogazione del presente decreto fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 125, 127, 289 che si applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dalla suddetta [legge n. 265 del 1999](#). Vedi, inoltre, l'art. 273, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

TITOLO V

Disposizioni comuni alle amministrazioni comunali e provinciali

276-288. ⁽³⁾.

⁽³⁾ L'art. 64, [L. 8 giugno 1990, n. 142](#), riportata al numero A/XXXI, ha così disposto:

«Art. 64. (*Abrogazione di norme*). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2, sono abrogati:

a) il regolamento approvato con [R.D. 12 febbraio 1911, n. 297](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181;

b) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con [R.D. 4 febbraio 1915, n. 148](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 125, 127, 289 e 290;

c) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con [R.D. 3 marzo 1934, n. 383](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo comma; 19; 20; 23, primo comma; 24; 84; 87, primo comma; 89; 96; da 106 a 110; 140, primo comma; 142, primo comma; 147; 155; 279; e, limitatamente alle funzioni della commissione centrale per la finanza locale previste da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331;

d) il primo comma dell'articolo 6 della [L. 18 marzo 1968, n. 444](#), intendendosi attribuita ai comuni la relativa competenza in materia di edilizia scolastica.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un testo unico di tutte le disposizioni rimaste in vigore in materia di ordinamento degli enti locali».

Peraltro, la citata [legge n. 142/1990](#) è stata abrogata dall'art. 274, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

Successivamente l'art. 28, [L. 3 agosto 1999, n. 265](#) ha disposto l'abrogazione del presente decreto fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 125, 127, 289 che si applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dalla suddetta [legge n. 265 del 1999](#). Vedi, inoltre, l'art. 273, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

(giurisprudenza di legittimità)

289. Testo unico, art. 277.

I consiglieri, che non intervengono ad una intiera sessione ordinaria, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

Il deputato provinciale, o l'assessore municipale, che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

La decadenza è pronunciata dai rispettivi Consigli.

Il Prefetto la può promuovere ⁽³⁾.

(3) L'art. 64, [L. 8 giugno 1990, n. 142](#), riportata al numero A/XXXI, ha così disposto:

«Art. 64. (Abrogazione di norme). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2, sono abrogati:

a) il regolamento approvato con [R.D. 12 febbraio 1911, n. 297](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181;

b) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con [R.D. 4 febbraio 1915, n. 148](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 125, 127, 289 e 290;

c) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con [R.D. 3 marzo 1934, n. 383](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo comma; 19; 20; 23, primo comma; 24; 84; 87, primo comma; 89; 96; da 106 a 110; 140, primo comma; 142, primo comma; 147; 155; 279; e, limitatamente alle funzioni della commissione centrale per la finanza locale previste da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331;

d) il primo comma dell'articolo 6 della [L. 18 marzo 1968, n. 444](#), intendendosi attribuita ai comuni la relativa competenza in materia di edilizia scolastica.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un testo unico di tutte le disposizioni rimaste in vigore in materia di ordinamento degli enti locali».

Peraltro, la citata [legge n. 142/1990](#) è stata abrogata dall'art. 274, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

Successivamente l'art. 28, [L. 3 agosto 1999, n. 265](#) ha disposto l'abrogazione del presente decreto fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 125, 127, 289 che si applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dalla suddetta [legge n. 265 del 1999](#). Vedi, inoltre, l'art. 273, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

(giurisprudenza di legittimità)

290. Testo unico, art. 292.

[I consiglieri, gli assessori, i deputati provinciali e i membri della Giunta provinciale amministrativa debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, con gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse dei corpi cui appartengono, o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela] ⁽³⁾.

(3) L'art. 64, [L. 8 giugno 1990, n. 142](#), riportata al numero A/XXXI, ha così disposto:

«Art. 64. (Abrogazione di norme). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2, sono abrogati:

a) il regolamento approvato con [R.D. 12 febbraio 1911, n. 297](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181;

b) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con [R.D. 4 febbraio 1915, n. 148](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 125, 127, 289 e 290;

c) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con [R.D. 3 marzo 1934, n. 383](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo comma; 19; 20; 23, primo comma; 24; 84; 87, primo comma; 89; 96; da 106 a 110; 140, primo comma; 142, primo comma;

147; 155; 279; e, limitatamente alle funzioni della commissione centrale per la finanza locale previste da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331;

d) il primo comma dell'articolo 6 della [L. 18 marzo 1968, n. 444](#), intendendosi attribuita ai comuni la relativa competenza in materia di edilizia scolastica.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un testo unico di tutte le disposizioni rimaste in vigore in materia di ordinamento degli enti locali».

Peraltro, la citata [legge n. 142/1990](#) è stata abrogata dall'art. 274, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

Successivamente l'art. 28, [L. 3 agosto 1999, n. 265](#) ha disposto l'abrogazione del presente decreto fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 125, 127, 289 che si applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dalla suddetta [legge n. 265 del 1999](#). Vedi, inoltre, l'art. 273, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

291-327. ⁽³⁾

(3) L'art. 64, [L. 8 giugno 1990, n. 142](#), riportata al numero A/XXXI, ha così disposto:

«Art. 64. (Abrogazione di norme). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2, sono abrogati:

a) il regolamento approvato con [R.D. 12 febbraio 1911, n. 297](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181;

b) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con [R.D. 4 febbraio 1915, n. 148](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 125, 127, 289 e 290;

c) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con [R.D. 3 marzo 1934, n. 383](#), e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo comma; 19; 20; 23, primo comma; 24; 84; 87, primo comma; 89; 96; da 106 a 110; 140, primo comma; 142, primo comma; 147; 155; 279; e, limitatamente alle funzioni della commissione centrale per la finanza locale previste da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331;

d) il primo comma dell'articolo 6 della [L. 18 marzo 1968, n. 444](#), intendendosi attribuita ai comuni la relativa competenza in materia di edilizia scolastica.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un testo unico di tutte le disposizioni rimaste in vigore in materia di ordinamento degli enti locali».

Peraltro, la citata [legge n. 142/1990](#) è stata abrogata dall'art. 274, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

Successivamente l'art. 28, [L. 3 agosto 1999, n. 265](#) ha disposto l'abrogazione del presente decreto fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 125, 127, 289 che si applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dalla suddetta [legge n. 265 del 1999](#). Vedi, inoltre, l'art. 273, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

